

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 4 AGOSTO 2014

n. 105



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 32

“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”

Pag. 26964

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 33

“Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota”

Pag. 26967

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 34

“Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”

Pag. 26968

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 35

“Interventi regionali per la promozione dell’ aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca”

Pag. 26978

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2014, n. 15

Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n. 1.

Pag. 26982

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 32

“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale, culturale ed educativo del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel pieno rispetto delle fonti legislative comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, sostiene e agevola l'attività del commercio equo e solidale.

Art. 2
Il commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con pro-

duttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:

- a) il pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
- c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.

2. La proposta contrattuale del committente deve inoltre essere accompagnata dalla offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressamente atto, indicandone i motivi.

Art. 3
Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato Elenco regionale.

2. Sono iscritti nell'Elenco regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, operano stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

4. I requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale, le modalità di iscrizione nell'elenco regionale e il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7.

5. Fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 5, l'iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o l'accreditamento presso la Federazione mondiale del World Fair Trade Organization (IFAT/WFTO) è titolo per l'iscrizione nell'Elenco regionale.

6. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Art. 4

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

- a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 3;
- b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Art. 5

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'articolo 1:

- a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali

e ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;

- b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- c) promuove iniziative di formazione per gli operatori e i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
- e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
- f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
- g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. Ai soggetti del commercio equo e solidale iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su aree pubbliche.

Art. 6

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e soli-

dale, sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità pugliese e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce:

- a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e all'articolo 6;
- b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- c) i requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale e le modalità di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 e il suo funzionamento.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 2014, nell'ambito della U.P.B. 02.01.04, del nuovo capitolo di spesa n. 351040 denominato *"Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale, art. 8 l.r. 32 /2014*, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 100 mila, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato *"Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione"* della U.P.B. 06.02.01.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 agosto 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 33

“Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Progetto pilota

1. La Giunta regionale, anche al fine di ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali in forma di progetto pilota con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi.

2. Al fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare partnership di ricerca e valutazione, prodromici alla produzione da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa

vigente, con università di Puglia, associazioni degli utenti e altri soggetti portatori di interesse e/o di specifiche competenze.

Art. 2
Centralizzazione e monitoraggio

1. Al fine di ridurre le spese connesse all'acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, la Giunta regionale verifica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.

Art. 3
Risultati della sperimentazione

1. La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, relaziona in Consiglio sui risultati della sperimentazione.

Art. 4
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 agosto 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 34

“Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme per l’attuazione della legislazione nazionale sull’esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La Regione Puglia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 117 della Costituzione; dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010; dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dell’articolo 19 del d.l. 95/2012; degli articoli 15 e 16 e degli articoli dal 30 al 35 del *testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL*, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove il massimo grado di integrazione tra i comuni, incentiva l’eser-

cizio associato delle funzioni e dei servizi tra i comuni, disciplina l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le convenzioni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la legge disciplina:

- a) il processo di riordino territoriale attraverso l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;
- b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;
- c) la promozione e il sostegno dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.

Art. 2
Principi

1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni, in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto regionale.

2. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l’unità dell’amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Essa e comuni e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità locali.

CAPO II
Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 3
Definizioni

1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto

associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e relative attività di cui i comuni hanno la titolarità.

2. Ai fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per “Unione di comuni” si intende l’unione di comuni costituita ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 19 del d.l. 95/2012.

3. Ai fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per Unione di comuni montani si intende una unione di comuni, di cui al comma 2, costituita a prevalenza di comuni già appartenenti alle comunità montane soppresse con legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*).

4. Ai fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per “Convenzione” si intende l’esercizio associato di funzioni e servizi degli enti locali secondo le modalità disciplinate dall’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.

Art. 4

Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle soppresse comunità montane, con esclusione del Comune di Isole Tremiti, il cui territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati a esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, con esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla presente legge.

2. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 10 mila abitanti.

3. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di cui al comma 2 e 3 dell’articolo 3, la popola-

zione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione

1. Le leggi regionali che, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali, nelle materie di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 117 della Costituzione, possono stabilire che il loro esercizio si svolga mediante ricorso obbligatorio a forme di gestione associata.

2. In assenza di espressa disposizione di legge regionale è facoltà dei comuni l’esercizio in forma associata delle funzioni ulteriori di cui al comma 1 a essi conferite dalla Regione ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

Art. 6

Fusione di Comuni

1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (*Norme in materia di circoscrizioni comunali*), i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 133 della Costituzione, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni.

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

5. Il progetto di legge regionale deve comprendere opportunamente:

- a) la descrizione dei confini dell'istituendo comune e di tutti i comuni interessati;
- b) la cartografia in scala 1:10.000, o superiore, relativa ai suddetti confini;
- c) le indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo comune;
- d) gli elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni interessati;
- e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzia i vantaggi;
- f) le deliberazioni dei consigli comunali.

6. La Commissione consiliare regionale competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati ai sensi del d.lgs. 267/2000, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

7. Il parere della commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all'indizione del referendum, ovvero della presa d'atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai comuni.

8. Acquisiti i risultati del referendum, la commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.

9. Il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine.

10. Al comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie e umane da parte dei comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

CAPO III

Forme di esercizio associato

Art. 7

Unione di comuni

1. L'esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio che facoltativo, può essere attuato mediante Unione di comuni costituita secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. L'Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie.

4. L'Unione è costituita, di norma, tra comuni contermini della medesima provincia o tra comuni contermini di province diverse. Le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, a condizione che le Unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.

5. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni.

6. L'Unione di comuni e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite dei competenti servizi regionali, l'atto di costituzione,

lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salva diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività.

7. Nel territorio della Regione non possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'Unione.

8. Lo statuto dell'Unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e il loro funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il comune uscente.

9. L'Unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

10. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito.

Art. 8 Convenzione

1. L'esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio e sia facoltativo, può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. L'esercizio associato obbligatorio delle funzioni mediante convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al decreto del Mini-

sterio dell'interno 11 settembre 2013 (*Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni*).

3. La convenzione indica:

- a) le funzioni oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;
- b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;
- c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo, composto dai sindaci o loro delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento della organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
- d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;
- e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;
- f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per l'esercizio associato medesimo.

4. La durata della convenzione non può essere inferiore a tre anni.

Art. 9
Consorzi

1. I comuni possono esercitare anche mediante consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, il servizio già esercitato in forma associata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l'esercizio del medesimo servizio.

2. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono obbligati all'esercizio della relativa funzione in associazione con gli stessi comuni che compongono il consorzio, qualunque sia la loro consistenza demografica.

Art. 10
Dimensione territoriale ottimale

1. La Regione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito della Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica atta all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, con riferimento ai criteri di seguito indicati:

- a) appartenenza degli enti interessati alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia o contermini di province diverse;
- c) contiguità territoriale degli enti interessati;
- d) dimensioni associative degli enti interessati riferite ai valori demografici, non inferiori a 10 mila abitanti ovvero a 5 mila abitanti se trattasi di Unioni di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. I comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano alla Regione Puglia, con deliberazione del consiglio comunale, le proposte di gestione associata da realizzarsi secondo i criteri indicati al comma 1, specificando le funzioni e i servizi che intendono svolgere in forma associata e la relativa natura giuridica indi-

viduata per il loro espletamento, nonché i risultati attesi in termini di economicità, di efficacia, di efficienza e di riduzione delle spese.

3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai criteri di cui al comma 1, previa la concertazione in sede di Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, sono considerate Ambiti territoriali ottimali.

4. La Giunta regionale adotta il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni e concordate in sede di Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, nonché delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate.

5. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati non confinanti con comuni al pari obbligati.

6. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi, anche inferiori a quelli previsti al comma 2 dell'articolo 4, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte, nonché per le Unioni già esistenti di cui al comma 1 dell'articolo 20.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale individua le linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi per la costituzione di ambiti territoriali facoltativi adeguati all'esercizio di funzioni di area vasta in forma associata da conferire o delegare nelle materie di propria competenza di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione.

8. Il Piano di riordino è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale,

anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 17.

10. La Giunta regionale, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito della Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo e a trasmetterlo al Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

CAPO IV

Incentivazioni per le gestioni associate

Art. 11

Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

- a) fusioni di comuni;
- b) unioni di comuni;
- c) convenzioni;
- d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;
- e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;
- f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;
- g) numero di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;
- h) appartenenza dei comuni alle aree interne.

2. I contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente anche se, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

5. I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni.

7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l'Unione.

8. La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi *in tantum* in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata.

9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla Regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Art. 12

Incentivi

1. La Giunta regionale concede gli incentivi specifici previsti dal comma 8 dell'articolo 11 finalizzandoli:

- a) alla realizzazione di fusioni tra comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l'avviamento di forme di gestione associata comunale, dando priorità alla attuazione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- b) alla realizzazione delle forme associative di cui al comma 7 dell'articolo 10, per l'esercizio di funzioni in ambiti di area vasta conferite e/o delegate dalla Regione nelle materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio, fatti salvi gli ambiti individuati dalle leggi di settore per l'ottimale esercizio delle funzioni disciplinate dalle stesse;
- c) alla realizzazione, nelle aree interne, di forme associative comunali per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia, efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio.

2. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente.

Art. 13

Supporto formativo e tecnico-organizzativo

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla legge, nonché delle fusioni di comuni, prevede da parte dei competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

- a) assistenza giuridico - amministrativa;
- b) interventi formativi a favore di ammini-

stratori e dipendenti degli enti locali che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

CAPO V

Organizzazione e personale

Art. 14

Responsabili dei servizi

1. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell'Unione di comuni esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

Art. 15

Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni

1. L'esercizio in unione e/o in convenzione delle funzioni e dei servizi dei comuni, si effettua con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

2. Salvo diversa disciplina dello statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale di cui al comma 1 rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

3. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'Unione di comuni, previa deliberazione della Giunta regionale adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. In caso di scioglimento dell'Unione di comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all'Unione di comuni, anche per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15, è assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l'Unione e i comuni medesimi.
2. In caso di mancato accordo l'Unione di comuni non può essere sciolta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

CAPO VI

Anagrafe delle forme di gestione associata

Art. 17

Registro regionale delle forme di gestione associata

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.
2. L'iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

Art. 18

Unioni di comuni deficitarie

1. Le Unioni di comuni che risultino per tre anni

consecutivi strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della parte seconda, titolo VIII, capo I, del d.lgs. 267/2000, sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali di cui agli articoli 11 e 12.

2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle Unioni di comuni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale.

3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficit ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari correnti derivanti dall'attuazione della presente legge regionale si provvede, per gli esercizi finanziari a partire dal 2015, con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e pluriennali, mediante aumento di euro 500 mila, in termini di competenza e cassa, della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.02.01, e contestuale diminuzione della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.01.01 di pari importo e istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo denominato "Contributi ai comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni", con lo stanziamento di euro 800 mila, di cui euro 300 mila rivenienti da minori spese della stessa U.P.B. di competenza.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le Unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

che, comunque, hanno la facoltà di dimensionarsi diversamente con l'adesione di altri comuni obbligati all'esercizio associato delle loro funzioni, ovvero con la rinuncia da parte di comuni, già appartenenti all'Unione, che non hanno l'obbligo dell'esercizio associato.

2. Le Unioni di comuni di cui al comma 1 adeguano i loro statuti alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21

Clausola valutativa

1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:

- a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute, suddivisi per tipologia della forma associativa;
- b) il numero delle costituzioni associative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, con descrizione delle forme prescelte;
- c) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle gestioni associate;
- d) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente all'erogazione dei contributi;
- e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le autonomie locali e i loro organismi di rappresentanza.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 agosto 2014

VENDOLA

INDICE**CAPO I**

Principi generali

Art. 1 - *Finalità*Art. 2 - *Principi***CAPO II**

Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 3 - *Definizioni*Art. 4 - *Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali*Art. 5 - *Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione*Art. 6 - *Fusione dei Comuni***CAPO III**

Forme di esercizio associato

Art. 7 - *Unione di Comuni*Art. 8 - *Convenzione*Art. 9 - *Consorzi*Art. 10 - *Dimensione territoriale ottimale***CAPO IV**

Incentivazioni per le gestioni associate

Art. 11 - *Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*Art. 12 - *Incentivi*Art. 13 - *Supporto formativo e tecnico-organizzativo***CAPO V**

Organizzazione e personale

Art. 14 - *Responsabili dei servizi*Art. 15 - *Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni*Art. 16 - *Norme di salvaguardia***CAPO VI**

Anagrafe delle forme di gestione associata

Art. 17 - *Registro regionale delle forme di gestione associata***CAPO VII**

Disposizioni finanziarie

Art. 18 - *Unioni di Comuni deficitarie*Art. 19 - *Norme finanziarie***CAPO VIII**

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - *Disposizioni transitorie e finali*Art. 21 - *Clausola valutativa*

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 35

“Interventi regionali per la promozione dell’ aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 11 dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione in ambito agricolo, forestale e rurale, riconoscendo a essa un ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agro-alimentare, della pesca e delle aree rurali costiere e marine del territorio regionale. La presente legge si propone di:

- a) favorire l’aggregazione delle aziende agricole che operano nella raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi connessi;
- b) favorire l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla concentrazione dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse filiere agroalimentari;
- c) tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli;
- d) accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della pesca;
- e) promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e applica-

- zione della tracciabilità analitica di prodotti agricoli pugliesi di qualità;
- f) implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza;
 - g) migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole con mirate azioni di carattere finanziario;
 - h) promuovere il consumo di prodotti agricoli, agroindustriali e zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti con metodi che salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori e dei consumatori;
 - i) sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere agroalimentari per sistemi di qualità, tracciabilità e rintracciabilità innovativi;
 - j) sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di razionalizzare i processi produttivi all’interno delle filiere di prodotto e migliorarne l’efficacia del profilo economico;
 - k) sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle cooperative agricole, finalizzati all’acquisizione e perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacità gestionali e manageriali;
 - l) favorire l’accesso al credito delle cooperative agricole.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge disciplina gli interventi di competenza regionale in materia e individua obiettivi, strumenti e risorse per la realizzazione degli interventi, raccordandosi con la normativa comunitaria e nazionale.

Art. 2
Destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari dei benefici di cui alla presente legge sono le cooperative singole e/o associate e i loro consorzi che svolgono una o più delle seguenti attività: raccolta, condizionamento, lavo-

razione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali, agroalimentari e della pesca, iscritte all'albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente; sono altresì destinatarie dei benefici della presente legge, le imprese agricole singole e/o associate che abbiano costituito tra esse un contratto di rete.

2. Per poter beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la propria sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia;
- b) disporre di un conferimento annuo da parte dei soci di almeno il 65 per cento del prodotto lavorato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- c) aver stipulato contratti di filiera nei quali siano concordati i termini delle transazioni anche ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- d) che sia verificata la permanenza della maggioranza dei soci, presenti sul libro soci al momento della richiesta, da almeno un triennio all'interno del sodalizio; ovvero dalla data di costituzione della cooperativa, in caso di nuove cooperative o con meno di tre esercizi.

3. Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la Regione Puglia finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e gli interessi economici pugliesi.

Art. 3 *Priorità*

1. La Regione Puglia dà priorità, nell'ambito di tutte le iniziative tese a sostenere il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento alla programmazione per lo sviluppo rurale cofinanziata dalla Unione europea, alle aggregazioni di imprese agricole, alle cooperative agricole e ai

loro consorzi, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale pertinente.

Art. 4 *Interventi ammissibili*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo, presentati dai destinatari di cui all'articolo 2, che prevedano uno o più delle seguenti tipologie di interventi:

- a) aggregazione e concentrazione delle cooperative, di cui al comma 1 dell'articolo 2, già esistenti;
- b) progetti commerciali e di marketing con carattere innovativo;
- c) introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;
- d) riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca;
- e) capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi, ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale;
- f) operazioni che favoriscano il credito a favore delle cooperative, sia attraverso l'istituzione di fondi di garanzia e co-garanzia, sia mediante accordi e convenzioni con il sistema bancario regionale e nazionale, sia con eventuali partecipazioni ai costi degli interessi bancari.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), potrà essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", dai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere e) e f), la Regione:

- a) istituisce un fondo di rotazione e stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito;
- b) può concedere, attraverso l'erogazione di un prestito da parte del fondo di rotazione, un aiuto non inferiore a euro 10 mila e non superiore a euro 50 mila e comunque sino al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa. Il destinatario restituirà il prestito, attraverso il progressivo versamento del capitale sociale, entro cinque anni;
- c) può concedere, attraverso un intervento sul tasso di interesse a fronte di mutui erogati da banche convenzionate, un aiuto superiore a euro 50 mila, e comunque sino al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa, a fronte dell'impegno da parte del destinatario al versamento del capitale sociale sottoscritto entro dieci anni;
- d) gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) saranno erogati nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", dai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5

Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare

1. Presso l'Assessorato alle risorse agroalimentari è costituito l'Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare che, analogamente a

quanto previsto per il corrispettivo Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (*Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agro-alimentari*), convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è composto e sostenuto dalle organizzazioni della cooperazione agricola e integrato dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel CNEL.

2. L'Osservatorio rappresenta uno strumento di approfondimento e analisi del fenomeno cooperativo nel sistema agroalimentare regionale che, periodicamente, offre contributi informativi qualificati e aggiornati in collaborazione con l'Osservatorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Programma annuale

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, un programma annuale con il quale vengono stabilite le modalità di attuazione degli interventi stessi.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1 "Associazionismo e Tutela della Qualità", sono istituiti i seguenti nuovi capitoli di spesa:

- a) C.N.I. "Contributi in regime di "de minimis" per la realizzazione di progetti integrati in favore di cooperative e loro consorzi. - (l.r. 35/2014 - art. 4, comma 2)";

b) C.N.I. "Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale. (l.r. 35/2014 - art. 4, comma 3)".

2. La dotazione finanziaria sarà assicurata nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.

Art. 8

Norme finali

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 agosto 2014

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2014, n. 15

Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia";

Visto il Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all'emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Decisione n. 4505 del 6/07/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;

Viste le Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 24 Luglio 2014 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti "de minimis" concessi dalla Regione Puglia, direttamente o tramite specifici soggetti attuatori, alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a. aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio¹;
- b. aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c. aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d. aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e. aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

¹ Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000;

2. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima ven-

dita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle microimprese, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
- c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà²;
- h. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

5. Per gli aiuti a favore di nuove iniziative d'impresa, non costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 4, sono riferite alla data di concessione degli aiuti.

6. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. «aiuti de minimis»: gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del Regolamento UE n.1407/2013 per un importo complessivo di 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari per un'impresa unica. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b. «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- c. «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d. «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi atti-

² Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.

vità che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

- e. Per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
 - *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- f. «investimento iniziale»: un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

- a. «mutuo»: un finanziamento, versato in una o più rate, erogato da un soggetto attuatore per la realizzazione di un progetto, da rimborsare secondo un piano di ammortamento predefinito;
- b. «prestito»: un finanziamento, versato in una o più rate, erogato da un interme-

diario finanziario a condizioni conformi al mercato, da restituire in una o più rate.

- c. «microcredito»: prestito di ammontare non superiore ad euro 25.000,00, non assistito da garanzie reali, accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai beneficiari;
- d. «contributo in conto impianti»: contributo a valere sulle spese per attivi materiali ed immateriali ammortizzabili;
- e. «contributo in conto esercizio»: contributo a valere sulle spese di esercizio dell'impresa;
- f. «ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)»: valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
- g. «soggetti attuatori»: i servizi regionali, le amministrazioni, gli enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l'attuazione di misure d'aiuto in regime "de minimis";
- h. «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, istituti di microfinanza e società di garanzia;
- i. «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
- j. «investimenti per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti.

Art. 3

Tipologia di aiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti tipologie di aiuto:

- a. aiuti agli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali;

- b. aiuti al funzionamento e ai costi operativi;
- c. aiuti alla formazione;
- d. aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (aiuti all'occupazione);
- e. aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e internazionalizzazione, di ambiente, di responsabilità sociale ed etica.

Art. 4

Aiuti agli investimenti iniziali

1. Gli aiuti agli investimenti iniziali comprendono gli investimenti in attivi materiali ed immateriali funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa: opere murarie e relative spese di progettazione ingegneristica, impianti, macchinari e attrezzature, programmi informatici commisurati alle esigenze aziendali

Art. 5

Aiuti al funzionamento e ai costi operativi

1. Gli aiuti al funzionamento riguardano le seguenti tipologie di iniziative:
 - a. Nuove Iniziative di Impresa;
 - b. avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali e inserimento nel mercato del lavoro, attuate attraverso forme di microcredito;
2. Gli aiuti al funzionamento sono destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, assicurativi, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti.
3. Le spese correnti ammissibili agli aiuti di cui al comma precedente devono riferirsi ad un periodo non superiore a 12 mesi. La decorrenza e la durata del periodo di eleggibilità della spesa è stabilita negli avvisi pubblici che disciplinano l'erogazione degli aiuti.
4. Per le attività culturali sono ammissibili i costi operativi collegati all'attuazione di tali attività, quali,

le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione direttamente imputabili all'attività; i costi per il personale artistico, tecnico e organizzativo direttamente impiegato nell'attività culturale.

5. Per le opere audiovisive i costi operativi ammissibili riguardano le seguenti tipologie di spese:

- a. produzione di opere audiovisive: i costi complessivi relativi alla produzione;
- b. pre-produzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c. distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

6. I costi operativi per le iniziative di cui ai precedenti commi 4 e 5, comprendono le spese per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità.

Art. 6

Aiuti alla formazione

1. Per gli aiuti alla formazione sono ammissibili i seguenti costi:
 - a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Art. 7

Aiuti all'occupazione

1. Per gli aiuti all'occupazione sono ammissibili i costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Art. 8

Aiuti ai servizi di consulenza

1. Gli aiuti ai servizi di consulenza riguardano le seguenti materie:

- a. Innovazione, per le seguenti tipologie di spese eleggibili:
 - a1. consulenza gestionale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;
 - a2. assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
 - a3. servizi di trasferimento di tecnologie;
 - a4. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
 - a5. addestramento del personale.
- b. Internazionalizzazione: servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale di reti e consorzi di impresa attraverso studi e analisi di fattibilità, progettazione

e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento.

c. Ambiente:

- c1. adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (ad esempio: certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
- c2. realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche e efficienti.
- d. Responsabilità sociale ed etica: interventi riguardanti l'adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (ad esempio: SA8000 e ISO26000) e di rendicontazione sociale ed ambientale (ad esempio secondo lo standard G3);

2. I fornitori dei servizi di consulenza di cui al comma 1, devono garantire i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso di struttura tecnicamente organizzata operante nel settore di attività in cui si presta la consulenza con esperienza documentata almeno triennale in progetti simili (con indicazione del nominativo di almeno tre clienti nell'ultimo triennio, dei relativi valori economici contrattualizzati e dell'attività svolta presso gli stessi);
- b. essere in possesso di Partita IVA;
- c. garantire la qualificazione del personale impegnato nel progetto con esperienza minima triennale;
- d. essere in possesso di strumentazione e apparecchiature adeguate ai servizi da erogare.

Art. 9

Forme di aiuto

1. Gli aiuti disciplinati dal presente Regolamento sono concessi nelle seguenti forme:

- a. sovvenzioni dirette;
- b. microcrediti per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e l'inserimento nel mercato del lavoro;
- c. mutui;

- d. aiuti al finanziamento del rischio nelle forme di:
 - d1. dotazione finanziaria;
 - d2. garanzie;
 - d3. una combinazione delle forme di cui ai precedenti punti d1, d2;
- e. credito d'imposta.

2. Gli investimenti per il finanziamento del rischio sono finalizzati agli investimenti iniziali, al capitale circolante, al riequilibrio finanziario. Le garanzie possono assumere la forma di garanzie dirette e garanzie di portafoglio in favore di PMI, sottese a prestiti e prestiti subordinati.

Art. 10

Calcolo dell'Equivalente

Sovvenzione Lordo (ESL) ed intensità di aiuto

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di contributo in conto impianti non possono superare l'80% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale, fatta eccezione sia per i microcrediti, sia per le nuove iniziative d'impresa, per investimenti fino a 50.000 Euro. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall'intero importo dell'aiuto.
3. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi fino alla concorrenza del valore del 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale, fatta eccezione sia per i microcrediti, sia per le nuove iniziative d'impresa, per spese fino a 20.000 Euro. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall'intero importo dell'aiuto.
4. Gli aiuti ai costi operativi delle attività culturali e delle opere audiovisive non possono superare il 70% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L'equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dall'intero importo dell'aiuto.
5. Gli aiuti ai servizi di consulenza non possono superare il 50% della spesa ammissibile sostenuta

dal beneficiario finale. L'equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell'intero importo dell'aiuto.

6. Gli aiuti alla formazione non possono superare il 70% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L'equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell'intero importo dell'aiuto.

7. Gli aiuti all'occupazione non possono superare il 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L'equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell'intero importo dell'aiuto.

8. Gli aiuti concessi in forma di mutui non possono superare 100.000,00 euro per impresa. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall'intero importo del mutuo.

9. Gli aiuti concessi attraverso la forma del Microcredito consistono in operazioni di finanziamento sotto forma di mutuo di importo massimo di € 25.000,00, della durata massima di 60 mesi, più eventuale periodo di preammortamento, ad un tasso agevolato, a favore di imprese classificabili come "non bancabili" e di nuove iniziative d'impresa. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall'intero importo del mutuo.

10. Per gli aiuti concessi nella forma dei prestiti l'Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall'attualizzazione dell'intero importo dell'aiuto, ed è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

11. Gli aiuti concessi nella forma di garanzia non eccedono l'80% del prestito sotteso e hanno un importo massimo garantito di 1.500.000 Euro (o 750.000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 Euro (o 375.000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento UE

n.1407/2013. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione oppure prima dell'attuazione dell'aiuto:

- a. il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
- b. tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 11

Contenuto degli avvisi e dei bandi

1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123³.

2. Le misure d'aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, nonché col presente Regolamento e indicare l'importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.

3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi alle agevolazioni, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.

4. I soggetti attuatori nell'ambito delle modalità di presentazione delle richieste di agevolazione di cui al precedente comma devono acquisire una dichiarazione dell'impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l'impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l'esercizio in corso.

5. I soggetti attuatori informano per iscritto i beneficiari degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come Equivalente Sovvenzione Lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 con indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 352/7 del 24/12/2013).

6. Le spese richieste ad agevolazione sono ammissibili solo a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso (ovvero bando) di accesso, in conformità alle normative ed ai documenti programmatici per l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali.

7. Per gli aiuti concessi sotto forma di mutui gli avvisi attuativi disciplinano la durata e le condizioni per la restituzione.

Art. 12

Condizioni generali per le concessioni degli aiuti

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 Euro nell'arco di tre esercizi

³ Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998

finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 Euro, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che sia garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi alla data del provvedimento di concessione, anche provvisoria, degli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al precedente comma 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi contabili chiusi.

6. Ai fini dei massimali di cui al precedente comma 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'Equivalente Sovvenzione Lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al comma 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

10. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

11. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione degli investimenti agevolati. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 13

Cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione⁴ a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento UE C(2014) 3292/3 adottato il 21/05/2014

non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quella stabilita dal suddetto Regolamento.

⁴ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Art. 14

Monitoraggio e controllo

1. Il soggetto attuatore informa per iscritto l'impresa proponente circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Prima di concedere l'aiuto, il soggetto attuatore acquisisce una dichiarazione dell'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 3 (anni) anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa agevolato a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

3. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

4. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Art. 15

Entrata in vigore e disposizione transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione. Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Art. 16

Abrogazioni

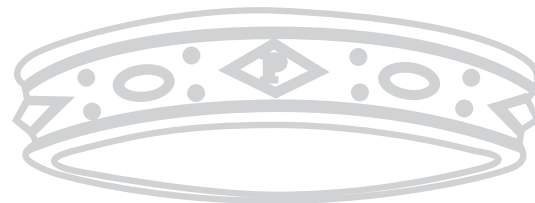
1. Sono abrogati il Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2, il Regolamento Regionale 29 maggio 2012, n.9, il Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 19 ed il Regolamento Regionale 7 febbraio 2013, n.1.

2. Restano validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti, ai sensi del Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2 e ss. mm. e ii, sino alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 1 agosto 2014

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza